

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2680 del 04/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 273. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 269/A
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2762 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 273. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 269/A.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 04/01/2019, acquisita al Prot. Com.le 352 e da Arpa al PG/2019/8360 del 17/01/2019, da C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS nella persona di Gianni Gasperoni, in qualità di delegato dalla Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 273,

per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 269/A, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3342 del 09/02/2019, acquisita al PG/2019/21930, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che in data 13/04/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 8573 e da Arpae al PG/2019/60361;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali - Rapporto istruttorio acquisito in data 27/05/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **C.I.S. RUBICONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS** (C.F./P.IVA 01465520409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 273, **per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Antolina n. 269/A.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di lavanderia industriale, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- L'attività che genera lo scarico è come sopra citato una lavanderia industriale presso la quale è previsto il lavaggio di circa 200Kg settimanali di materiale proveniente da privati, costituito principalmente da asciugamani (barbieri, parrucchiere, estetiste), tovaglie e tovaglioli (ristoranti, pizzerie, bar), trapunte e piumoni;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico nel corpo recettore vengono preventivamente trattate in un sistema di depurazione costituito da fossa settica tricamerale con volume utile di 9,0 mc, vasca sollevamento/bilanciamento ricircolo con volume utile di 6,0 mc, pompa di ricircolo (portata 1,0 mc/h), un generatore di ozono (conc. 2,0 gO₃/mc), sistema di filtrazione a carboni attivi, due impianti di fitodepurazione a flusso sommerso verticale ciascuna di 24,86 mq, ulteriore sistema di filtrazione a carboni attivi e vasca di accumulo con volume utile di 7,9 mc;
- Viene stimata una portata di scarico giornaliera pari a 2,80 mc/g, con una portata media di 0,18 mc/h e portata di punta di 0,47/mc/h;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali, così come identificato nella planimetria allegata, è da considerarsi quello posto subito a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche derivanti da altre attività insediate nello stesso fabbricato unitamente alle acque bianche;
- Lo scarico finale identificato come S1 nella planimetria allegata recapita nel fosso stradale tombinato di Via Antolina afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 21/01/2019 Prot. Arpae n. PGFC/2019/9618. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 15/05/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/76856;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite in atti in data 17/01/2019 al Prot. Arpae n. PG/2019/8360 così come successivamente integrate/modificate in data 15/04/2019 Prot. Arpae PG/2019/60361;
- Tavola comprensiva dello schema della rete fognaria, in scale varie, a firma del Geom. Gianni Gasperoni e della Ditta, acquisita in atti in data 15/04/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/60361 (*allegata*);
- Tavola comprensiva dello schema a blocchi e delle planimetrie/sezioni del sistema di depurazione installato, in scale varie, a firma del Geom. Gianni Gasperoni, acquisita in atti in data 15/04/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/60361 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Antolina n. 269/A – Savignano sul Rubicone
Provenienza dello scarico	Lavanderia industriale
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (Scarico denominato S1 nella Planimetria allegata)
Sistemi di trattamento	Sistema di depurazione costituito da fossa settica tricamerale con volume utile di 9,0 mc, vasca sollevamento/bilanciamento ricircolo con volume utile di 6,0 mc, pompa di ricircolo (portata 1,0 mc/h), un generatore di ozono (conc. 2,0 gO ₃ /mc), sistema di filtrazione a carboni attivi, due impianti di fitodepurazione a flusso sommerso verticale ciascuna di 24,86 mq, ulteriore sistema di filtrazione a carboni attivi e vasca di accumulo con volume utile di 7,9 mc
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Posto subito a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche derivanti da altre attività insediate nello stesso fabbricato unitamente alle acque bianche
Corpo Recettore	Fosso stradale tombinato di Via Antolina afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale, così come risulta dalla planimetria allegata, deve intendersi quello posto immediatamente a valle dei sistemi di trattamento e prima dell'immissione nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche derivanti da altre attività insediate nello stesso fabbricato unitamente alle acque bianche. Lo stesso dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **A decorrere dall'effettiva attivazione dello scarico, dovranno essere eseguiti due autocontrolli dello scarico con cadenza semestrale che valutino i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Cloruri, Tensioattivi Totali, Grassi e olii animali/vegetali. Successivamente ai primi due autocontrolli la cadenza degli autocontrolli dovrà essere triennale. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere tempestivamente trasmessi al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forli-Cesena – Distretto di Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) La fossa settica dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 6) La fossa settica dovrà essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 7) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante in modo da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 8) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. In quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 9) I filtri a carboni attivi dovranno essere sostituiti con idonea periodicità e comunque prima della loro saturazione e dovranno essere smaltiti conformemente alla specifica normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 10) Il responsabile dello scarico dovrà programmare la manutenzione del generatore di Ozono che dovrà essere effettuata dalla ditta fornitrice/produttrice. I documenti comprovanti l'avvenuta manutenzione dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 11) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 12) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.